



## Comune di Rovereto

# ORDINANZA

N. 9

Data 23/03/2020

Tipo: Temporanea

Validità: 24/03/2020-  
pratica:

### OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente - Sospensione mercato periodico del martedì, mercato periodico prodotti agricoli biologici alimentari del martedì, mercato Contadino di piazza XXV Aprile del martedì, mercato periodico di Borgo Sacco del venerdì, mercato periodico di Marco (quindicinale al lunedì), mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli del giovedì, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

## IL SINDACO

Dato atto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale correlato al rischio sanitario provocato dall'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché i riscontri della stessa che si stanno avendo sul territorio trentino;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto *de quo*;

Richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

Richiamato l'articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

Richiamato inoltre l'articolo 1, punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, che dispone: "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari" ed inoltre: "Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

Richiamato altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 22 marzo 2020 che dispone al punto a) "Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020";

Accertato che l'Amministrazione comunale nell'ottica di garantire le disposizioni sulla distanza interpersonale ha adottato il seguente provvedimento:

- provvedimento di data di data 13 marzo 2020, protocollo 17573, relativo allo spostamento di un banco al mercato settimanale del martedì;

Vista la nota di chiarimento del Commissariato del Governo d.d. 16 marzo 2020 con la quale è stata comunicata l'impossibilità di prendere parte ai mercati su area pubblica delle attività di vendita di prodotti di gastronomia, rosticceria o comunque di preparazione di alimenti assimilabili a quelle di ristorazione;

Considerato che tale merceologia è presente nei seguenti mercati e/o posteggi isolati:

- mercato periodico di servizio del martedì;
- mercato periodico di servizio di Borgo Sacco;
- mercato periodico di servizio di Marco;
- posteggio isolato di Lizzana;
- posteggio isolato di via Macello;

Accertato che le indicazioni fornite sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia dalla Provincia Autonoma di Trento, sono tese a limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, ed evidenziano la necessità che l'acquisizione dei prodotti alimentari o degli altri beni di prima necessità da parte dei cittadini avvenga nei pressi delle proprie abitazioni;

Considerato l'obbligo di evitare ogni spostamento, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute nonché la necessità di garantire il rispetto della distanza sociale minima interpersonale di almeno un metro, prevista dai decreti ministeriali, anche in prossimità delle attività di commercio su area pubblica;

Accertato che il Comune di Rovereto con ordinanza sindacale di data 20 marzo 2020 n. 8 ha disposto la sospensione del mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici e artigianali del settore alimentare biologico di piazza delle Erbe e mercato  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

dell'ortofrutta di piazza N. Sauro;

Preso atto del quadro emergenziale sopra espresso, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare una meticolosa istruttoria con particolare riferimento ai mercati di seguito indicati:

- mercato periodico di servizio del martedì;
- mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici alimentari del martedì;
- mercato del Contadino di piazza XXV Aprile del martedì;
- mercato periodico di servizio di Borgo Sacco del venerdì;
- mercato periodico di servizio di Marco (quindicinale al lunedì);
- mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli di piazza Malfatti del giovedì, come di seguito evidenziato:

*“I provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno inibito le attività di vendita presso i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nel rispetto delle distanze interpersonali sopra espresse.*

*Da puntuali verifiche condotte è emerso che l'attività di vendita presso i sopra richiamati mercati, nelle giornate di svolgimento degli stessi, hanno trovato una sostanziale contrazione nel numero degli operatori presenti e anche in relazione al numero dei clienti.*

*Nel dettaglio per quanto attiene il Mercato del contadino lo stesso ha assistito ad un'autolimitazione importante degli operatori; si consideri infatti che il mercato dovrebbe ospitare una decina di operatori e che nelle ultime edizioni il loro numero si è ridotto drasticamente. Nell'edizione del 10 marzo si contavano 6 operatori mentre nell'edizione del 17 marzo n. 4.*

*Gli uffici hanno contattato in data odierna gli operatori coinvolti ravvisando uno scarso interesse a proseguire, infatti anche il solo operatore potenzialmente interessato ha espresso l'intenzione di non partecipare all'edizione di martedì 24 marzo.*

*Anche per quanto riguarda il mercato periodico del martedì il numero degli operatori presenti si è notevolmente ridotto, da un lato per il divieto di partecipazione delle merceologie non alimentari (previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020) e del settore della rosticceria (gastronomia, polli e patatine e similari), come indicato dal Commissariato del Governo della Provincia di Trento con nota di data 16 marzo 2020 e dall'altro per effetto della mancata partecipazione nella giornata del 17 marzo u.s. di un cospicuo numero di operatori della merceologia alimentare.*

*Si rileva altresì che alcuni degli operatori alimentaristi provengono da zone diverse da quella locale/provinciale. In tal senso si richiama il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 22 marzo 2020, laddove all'art. 1, lettera b) stabilisce espressamente, per il profilo analizzato, quanto segue: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.*

*In questo contesto si rammenta inoltre che hanno trovato ulteriore inasprimento le possibilità di mobilità delle persone, nell'ordine di qualche centinaio di metri dalla propria abitazione. Tali limitazioni distanziometriche sono state diffuse e rese note dagli organi istituzionalmente preposti a far data dal 19 marzo u.s..*

*Tale disposizione risulta chiaramente volta a contrarre significativamente gli spostamenti da un comune all'altro; situazione quest'ultima che non troverebbe la necessaria dissuasione qualora si decidesse di mantenere in essere gli eventi mercatali. Sotto un profilo generale pare che non sussistano le condizioni invocate dal decreto qualora permanesse l'offerta dei mercati.*

*Le sopraccitate verifiche sono state esperite anche per gli altri mercati e la conclusione risulta del tutto analoga/similare.*

*L'Amministrazione ritiene quindi, prendendo atto di un ulteriore inasprimento delle misure volte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, intervenute da ultimo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, di disporre la sospensione delle attività mercatali.*

*L'Amministrazione ritiene quindi necessario, vista anche la ristretta dimensione del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

*mercati, delineare la totale sospensione degli stessi.*

Ritenuto opportuno attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite ai mercati, al fine di evitare al massimo spostamenti non motivati da situazioni di necessità e garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie prescritte in relazione alla distanza sociale minima prevista dal decreto ministeriale DPCM 8 marzo 2020 e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare il più possibile il propagarsi del contagio da COVID-19;

Visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## O R D I N A

con effetto immediato e fino a revoca della presente, la sospensione dei seguenti mercati:

- mercato periodico di servizio del martedì;
- mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici alimentari del martedì;
- mercato del Contadino di piazza XXV Aprile del martedì;
- mercato periodico di servizio di Borgo Sacco del venerdì;
- mercato periodico di servizio di Marco (quindicinale al lunedì);
- mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli di piazza Malfatti del giovedì;

## i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco  
- Francesco Valduga -